

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 52/20587/2011

OGGETTO: COMUNE DI CIRIÈ - VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Ciriè con deliberazione C.C. n. 27 del 28 marzo 2011, trasmesso alla Provincia in data 19 aprile 2011 (pervenuto il 03/05/2011), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. 077/2011);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 28 marzo 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al Piano vigente, nelle more della definizione del Nuovo Piano:

- la traslazione di quota di capacità insediativa residenziale dalle "Asr2" e "Asr5" alle zone "Ac3" di via Montessori e "Ac4" di via Remmert con conseguente soppressione dei vincoli a "servizi amministrativi" e "asilo nido e scuole materne", finalizzata alla realizzazione di una scuola materna;
- la disciplina delle attività possibili sugli immobili condonati;
- la variazione della destinazione d'uso di parte dell'area a servizi "S19c" e parte di area agricola "ae" e "Ia5" di via Torino, consentendo alla proprietà dell'attività produttiva, l'ampliamento;

La documentazione di Variante contiene la verifica di conformità delle proposte con il dettato del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; non contiene indicazioni per quanto attiene la compatibilità delle modifiche con il contenuto del Piano di Zonizzazione Acustica né riporta alcuna considerazione in riferimento ad eventuali cause di esclusione o di attivazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla vigente normativa in materia;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Ciriè con deliberazione C.C. n. 27 del 28 marzo 2011, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che gli elaborati devono essere debitamente sottoscritti, oltre che dai tecnici incaricati, dal Sindaco o Assessore Delegato, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento; si evidenzia, inoltre, la necessità per quanto attiene eventuali modifiche alle N.d.A., di allegare il testo vigente ed il testo in progetto, evidenziando le modifiche apportate. In proposito, si ricorda, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento alle modifiche proposte, si invita l'Amministrazione Comunale a valutarne la coerenza con la sussistenza sulle medesime aree della "salvaguardia" ai sensi dell'articolo 58 L.R. 56/77, derivante sia dalla Variante in oggetto che dal Progetto Preliminare del Nuovo Piano Regolatore, pervenuto a questa Provincia in data 15 aprile 2010 (nota prot. n. 12593/10 del 14 aprile 2010);
 - c) la documentazione di Variante non riporta alcun riferimento in merito al processo di Valutazione Ambientale Strategica; si rammenta, in merito al corretto iter da seguire, quanto specificato al punto 3 dell'allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931: "L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predisporre una relazione tecnica ..."; dopo aver consultato le Autorità competenti in materia ambientale (in caso di Varianti Parziali - Provincia, A.S.L., A.R.P.A. ecc ...), l'Organo Tecnico (istituito ai sensi dell'articolo 7, L.R. 40/1998) determina se sussistono i presupposti per assoggettare la Variante Parziale alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Valutata tale esigenza, l'Amministrazione Comunale, predisporre il

Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ed il Monitoraggio.

Nel caso di esclusione, l'Autorità procedente (Comune) redige il Progetto Preliminare di Variante al Piano anche sulla base delle osservazioni pervenute, richiamando all'interno delle "... *deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo...*" (Cfr: Allegato II, D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931).

Qualora, invece, esistano i presupposti di esclusione, come citato nell'allegato II della D.G.R. soprarichiamata, occorrerà riportare nella deliberazione di approvazione "... *la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";

- d) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
Tale norma dispone che "... *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*" (c. 3 art. 5) e che "... *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c. 4 art. 5);
- e) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Ciriè la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 8 giugno 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)